



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2007 (01.06)
(OR. fr)**

10196/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0076 (CNS)**

**EUROPOL 70
JAI 273
CATS 61
ELARG 46**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 26 aprile 2007
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 215 definitivo.

All.: COM(2007) 215 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.4.2007
COM(2007) 215 definitivo

2007/0076 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995
basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo
di polizia (Convenzione Europol)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005¹ introduce un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l'articolo 3, paragrafo 3, dell'atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione.

L'articolo 3 dell'atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione dei due nuovi Stati membri (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni "facciano ugualmente fede"). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I dell'atto di adesione elenca le sette convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni.

Nell'elenco figurano: la convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol); il protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia; il protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol; il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti; il protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione; il protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, e il protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania alle richiamate convenzioni e protocolli, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione.

¹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito "atto di adesione"), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (di seguito "convenzione Europol") è stata firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 1998.
- (2) Hanno integrato la convenzione Europol due protocolli firmati il 24 luglio 1996 e il 19 giugno 1997 ed entrati in vigore il 29 dicembre 1998 e il 1° luglio 1999⁴, rispettivamente.
- (3) La convenzione Europol è stata poi modificata da altri tre protocolli firmati il 30 novembre 2000⁵, il 28 novembre 2002⁶ e il 27 novembre 2003⁷, ciascuno dei quali entra in vigore novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2); protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2).

⁵ GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2.

⁶ GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2.

⁷ GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3.

dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il protocollo, che procede per ultimo a questa formalità.

- (4) La convenzione Europol è entrata in vigore nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia a seguito della loro adesione all'Unione europea.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso e comprendenti la convenzione Europol e i protocolli del 24 luglio 1996, 19 giugno 1997, 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.
- (6) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione Europol e i protocolli del 24 luglio 1996 e del 19 giugno 1997 entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

I protocolli del 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003 entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

I testi della convenzione Europol e dei protocolli del 24 luglio 1996, 19 giugno 1997, 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quei protocolli.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

**Testo della convenzione Europol e dei protocolli del 24 luglio 1996,
19 giugno 1997, 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003
in lingua bulgara e in lingua rumena**